

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA INTERNA DELL'AVVOCATURA DEL COMUNE DI PIACENZA E DEI COMPENSI PROFESSIONALI SPETTANTI AGLI AVVOCATI DI RUOLO PRESSO L'AVVOCATURA.

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento ha la finalità di disciplinare il funzionamento dell'avvocatura comunale e le modalità di assegnazione ed erogazione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati in ruolo presso l'Avvocatura Comunale, coerentemente a quanto previsto dall'art. 23 Legge n. 247/2012 e dall'art. 9 D.L. n. 90/2014 e dai principi sottesi a dette norme.

Art. 2 Disciplina interna

1. L'Avvocatura Comunale è organizzata in struttura autonoma secondo il modello organizzativo dell'Ente, alle dirette dipendenze del Sindaco, nel rispetto dell'autonomia professionale forense.

2. Preposto all'Avvocatura Comunale è l'Avvocato coordinatore, nominato dal Sindaco ed individuato tra gli Avvocati incardinati presso l'Avvocatura comunale.

3. L'avvocato coordinatore:

- a. assegna a se stesso e agli altri avvocati la trattazione delle cause e dei pareri, tenendo conto dell'esperienza professionale e del carico di lavoro, assicurando una equilibrata distribuzione del lavoro;
- b. propone le deliberazioni relative alla costituzione nei giudizi in cui il Comune è convenuto o per la proposizione di azioni giudiziarie nell'interesse dell'Ente, nonché quelle inerenti il funzionamento dell'avvocatura comunale;
- c. gestisce i capitoli di spesa e di entrata di competenza dell'avvocatura comunale adottando i relativi atti gestionali e le rendicontazioni dovute per legge;
- d. valuta gli avvocati e il personale amministrativo dell'avvocatura e propone la liquidazione dei compensi definiti all'art. 8;
- e. gestisce gli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, protezione dei dati personali e strumenti di programmazione

Art. 3 Incarichi ad avvocati esterni

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione comunale possono essere conferiti dalla Giunta Comunale ad avvocati esterni solo nei casi in cui vi sia un comprovato carico di lavoro impediente l'assunzione di nuove cause ovvero nelle ipotesi di controversie o procedimenti che richiedono prestazioni altamente qualificate e particolari specializzazioni che non risultino acquisite dagli avvocati dell'avvocatura comunale.

2. Nei casi in cui deve essere difeso l'interesse dell'ente in cause in cui gli avvocati dell'Avvocatura comunale si trovino in situazione di potenziale incompatibilità o potenziale

conflitto di interessi deve essere incaricato un avvocato esterno, al fine di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa

Art. 4

Pratica professionale

1. Presso l'Avvocatura comunale può essere svolta la pratica forense per un periodo non superiore alla durata prevista dalla Legge forense per l'ammissione agli esami di avvocato e non può essere inferiore a sei mesi.

Il praticante viene individuato dall'avvocato coordinatore, previa pubblicazione di apposito bando di selezione.

2. La pratica forense non dà diritto all'assunzione alle dipendenze dell'amministrazione comunale

Art. 5

Diritto al compenso professionale

1. Agli Avvocati appartenenti all'Avvocatura Comunale vengono corrisposti come di seguito disciplinato, i compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente, nel rispetto delle vigenti norme in materia e dei CCNL applicabili.

Art. 6

Presupposti per il riconoscimento dei compensi professionali

1. I compensi professionali sono riconosciuti agli avvocati comunali a seguito del conferimento di incarico di rappresentanza e difesa in giudizio conclusasi con sentenza favorevole all'Ente.

La sentenza è favorevole all'Ente quando dal giudizio sia derivato un vantaggio al Comune, accogliendo in tutto o in parte le sue istanze o quando le domande avverse siano state, in tutto o in parte, rigettate, ivi comprese quelle che lasciano sostanzialmente intatto l'atto o la situazione in essere e che comunque definiscano la causa con esito sostanzialmente favorevole all'Ente.

Per sentenze si intendono:

a) tutti i provvedimenti giurisdizionali o amministrativi quali, a titolo di esempio e con elencazione non esaustiva, sentenze, decisioni, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazioni, a seguito di cognizione piena o sommaria che provengano da qualunque Autorità investita di poteri decisori quali giudici civili, penali, amministrativi, tributari, Giudici speciali, Collegi arbitrali, Presidente della Repubblica e che definiscano la controversia in via provvisoria o definitiva;

b) tutti i provvedimenti giurisdizionali o amministrativi che, pur non pronunciandosi sul merito della controversia e sulle competenze del giudizio, definiscono la causa in senso favorevole, lasciando intatto il provvedimento comunale eventualmente impugnato come, a titolo di esempio e con elencazione non esaustiva, i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, l'irricevibilità, l'inammissibilità o improcedibilità della domanda avversa, l'estinzione del giudizio, la rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, la perenzione, la cessazione della materia del contendere, nonché gli atti di transazione favorevoli all'Ente;

c) tutti i provvedimenti che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un procedimento.

2. I compensi professionali sono dovuti sia nei casi in cui la controparte del Comune è condannata al pagamento delle spese di giudizio sia nei casi in cui sia disposta la compensazione totale o parziale delle spese di giudizio tra le parti.

Art. 7

Assegnazione del contenzioso e attività di consulenza e assistenza

1. L'Avvocatura Comunale provvede alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Piacenza, mediante la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa in giudizio in tutte le cause in cui esso è parte sia come attore/ricorrente sia come convenuto/resistente, nei procedimenti arbitrali, di transazione, mediazione, negoziazione e in tutte le altre forme di composizione stragiudiziale delle liti previste dalla legge, dinanzi a tutte le Magistrature e autorità giudiziarie e amministrative o organi decisionali.

2. Compete ai professionisti legali dell'Avvocatura comunale, iscritti negli elenchi speciali avvocati dipendenti dell'Ente pubblico Comune di Piacenza, la rappresentanza e l'assistenza in giudizio dell'Ente dinanzi a tutte le Magistrature in qualunque sede, a seguito di procura rilasciata dal legale rappresentante del Comune.

3. Gli Uffici dell'Ente sono tenuti a fornire all'Avvocatura tutti gli elementi utili alla difesa in giudizio, provvedendo alla loro trasmissione con la massima sollecitudine, unitamente a dettagliata relazione inerente la causa oggetto di trattazione.

4. L'Avvocatura Comunale svolge attività di carattere consultivo e di consulenza legale su questioni giuridiche ad essa richieste mediante la formulazione di pareri scritti.

5. Ai sensi dell'art. 9 comma 5 della Legge n. 114/2014 l'Avvocato coordinatore assegna gli incarichi difensivi e consultivi o singolarmente, sé compreso, o a un collegio difensivo, in ragione delle competenze, delle conoscenze professionali specifiche, della peculiare specializzazione, dei carichi di lavoro nonché della cura già operata di precedenti in materia.

Art. 8

Determinazione dei compensi

1. I compensi lordi di cui al presente regolamento, da riconoscersi agli Avvocati del Comune in ruolo presso l'Avvocatura, al ricorrere dei requisiti e presupposti di cui agli articoli che precedono, sono comprensivi di Cpdel e Inail a carico del bilancio dell'ente e tengono conto della necessità di copertura dell'onere IRAP gravante sull'Amministrazione.

2. In tutte le ipotesi di cui all'art. 6, nel caso di condanna della controparte al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio, l'ammontare dei compensi professionali dovuti agli avvocati dell'Avvocatura Comunale è quello determinato dal Giudice decurtato del 15% che viene acquisito nel bilancio dell'amministrazione.

3. Nell'ipotesi di sentenza favorevole con pronuncia di integrale o parziale compensazione delle spese, agli avvocati comunali è dovuto il compenso determinato in base alle vigenti tariffe professionali, come da apposita nota predisposta dal legale incaricato. L'importo liquidabile per ogni singolo giudizio è pari all'80% del totale della nota spesa redatta.

Art. 9

Liquidazione dei compensi e ricognizione dei tetti concorrenti per i compensi degli avvocati

1. Nel rispetto dell'art. 23 della Legge n. 247/2012 i compensi di cui sopra verranno liquidati alla conclusione del giudizio favorevole all'Amministrazione con provvedimento adottato dal Segretario generale su proposta dell'Avvocato coordinatore.

2. I compensi professionali sono liquidati dopo il deposito del provvedimento favorevole all'Ente in caso di disposta compensazione delle spese legali, ovvero dopo l'effettivo introito dalla controparte soccombente in caso di condanna.

3. La somma complessiva impegnata in ciascun anno, per tutti i casi di pronunciata compensazione delle spese di lite, non può superare il tetto stabilito dall'art. 9 comma 6 D.L. n. 90/2014, come convertito in Legge n. 114/2014.

4. La misura complessiva dei compensi liquidati annualmente a ciascun avvocato non potrà essere superiore al suo trattamento economico complessivo.

5. In nessun caso la misura complessiva dei compensi liquidati annualmente a ciascun avvocato potrà essere superiore alla retribuzione annua del primo presidente della Corte di Cassazione.

6. Ai dipendenti Avvocati, che abbiano cessato il servizio presso l'Avvocatura del Comune di Piacenza, è riconosciuta la compartecipazione alle spese di lite delle vertenze agli stessi assegnate, nei limiti in cui i medesimi abbiano prestato attività difensiva e/o abbiano svolto attività di istruzione della causa, sino alla definizione della vertenza stessa con il deposito della sentenza.

7. Qualora la rappresentanza e la difesa in giudizio degli interessi dell'Ente siano state affidate a professionisti esterni congiuntamente ad uno o più Legali interni, le spese di lite compensate o introitate in caso di decisione favorevole o parzialmente favorevole sono riconosciute all'Avvocatura del Comune di Piacenza nella misura del 50%, ad esclusione delle ipotesi di mandato rilasciato ad uno o più Legali esterni ai soli fini della domiciliazione di causa.

Art. 10

Criteri di riparto dei compensi

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della Legge n. 114/2014 vengono stabiliti i seguenti criteri di riparto dei compensi:

a) gestione della fase di pre contenzioso;

- b) rispetto dei termini processuali, dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli;
- c) svolgimento dell'attività consultiva, anche con riguardo alle esigenze connesse alla questione posta;
- d) partecipazione alle udienze;
- e) predisposizione di atti a difesa;
- f) rispetto delle direttive e delle istruzioni impartite dall'avvocato coordinatore in materia di trattazione degli affari assegnati.

2. Ai fini della liquidazione dei compensi si terrà conto, inoltre, del rendimento individuale, considerando i seguenti elementi di valutazione:

- a) cura dell'attività di formazione obbligatoria permanente con la partecipazione agli eventi organizzati e/o riconosciuti dai Consigli dell'Ordine e/o dal Consiglio Nazionale Forense con la maturazione dei crediti formativi nella misura minima annuale prevista dall'ordinamento forense;
- b) puntuale svolgimento dell'attività consultiva e di pareristica in capo all'Avvocatura comunale;
- c) rispetto delle direttive dell'Amministrazione comunale e partecipazione alla formazione ed alle attività proposte dall'Ente.

3. Nella valutazione degli elementi di cui sopra dovrà tenersi conto dei carichi individuali di lavoro di ciascun avvocato, avendo, in particolare, riguardo al numero e qualità degli affari trattati e dell'attività professionale complessivamente svolta.

4. In attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma l'avvocato coordinatore verifica il rendimento individuale in base ai criteri di cui sopra e se rileva ingiustificati elementi negativi di valutazione del rendimento richiede all'avvocato chiarimenti che devono essere resi nei dieci giorni successivi.

5. All'esito del contraddittorio, ove i chiarimenti non siano ritenuti soddisfacenti, l'avvocato coordinatore quantifica in termini percentuali la misura della ridotta liquidazione del compenso e dispone che l'eventuale assegnazione del residuo che, ove non utilizzato, costituirà economia di bilancio per l'Ente.

Art. 11 **Misura del riparto**

1. I compensi professionali di cui ai precedenti articoli verranno ripartiti a favore dell'avvocato che ha provveduto all'istruzione della pratica e/o che è patrocinatore della causa con procura speciale alle liti, in base all'effettivo apporto professionale prestato.

2. In caso di compresenza di più legali istruttori o patrocinatori con procura alle liti che abbiano seguito la medesima pratica, il totale del compenso verrà ripartito secondo l'effettivo apporto prestato da ciascuno tenendo anche conto degli elementi che diversificano la qualificazione dell'esperienza professionale degli avvocati abilitati al patrocinio in Cassazione, degli avvocati con più di cinque anni di iscrizione all'Albo speciale e degli altri avvocati.

3. L'Avvocato coordinatore redige apposita tabella con l'indicazione dei compensi da liquidarsi e delle percentuali di spettanza per ciascun avvocato, compreso l'Avvocato coordinatore, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri indicati dal presente Regolamento.

4. La determinazione di liquidazione dei compensi è adottata dal Segretario Generale, su proposta dell'Avvocato coordinatore con allegazione dei compensi da liquidare e della tabella relativa alla suddivisione delle competenze tra gli avvocati dell'avvocatura comunale.

5. La determinazione di liquidazione dei compensi dovrà essere adottata entro 15 giorni dalla ricezione della proposta di liquidazione, se legittima e completa in ogni sua parte.

Art. 12 Norma finale e di rinvio

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 10 delle Preleggi, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Albo Pretorio e sostituisce il precedente "*Regolamento per la disciplina dei compensi professionali da liquidare in favore degli avvocati di ruolo presso la Direzione Legale – Avvocatura Comunale*" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 386 del 30.12.2014, nonché ogni altra disposizione con esso incompatibile.

2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si opera rinvio alle vigenti normative di legge e contrattuali in materia, con automatico adeguamento del medesimo alle norme *pro tempore* vigenti.